



scuolaguida.it

*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 3*

Ai Dirigenti Generali Territoriali - Loro Sedi

Al C.S.R.P.A.D. - Roma

Ai C.P.A. - Loro Sedi

Agli UMC - Loro Sedi

All' Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità –
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti -
Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento -
Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture – Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti - Bolzano

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto -
Trieste

Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta - Aosta

All' URA - Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino
San Marino

e, p.c ANFIA – Torino
UNRAE – Roma

OGGETTO: dispositivi di protezione antincastro posteriore – Regolamento UN/ECE 58 serie di modifiche 03.

La scrivente Divisione è stata interessata a chiarire alcuni aspetti riguardanti le date di applicazione per l'omologazione e l'installazione di dispositivi di protezione antincastro posteriore, in seguito all'aggiornamento della normativa in oggetto con la serie di modifiche 03.

Premessa

Si richiamano le seguenti norme:

- Il Regolamento n. 58 UN/ECE serie di modifiche 03, relativo alle disposizioni uniformi per l'omologazione di dispositivi di protezione antincastro posteriore (denominato RUPD), dei veicoli con riferimento all'installazione di un RUPD di tipo omologato, nonché dei veicoli, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP);
- Il Regolamento (CE) 661/2009 da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/543 relativo ai requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati.

Considerazioni generali

Si elencano in sintesi le principali modifiche della revisione 03 rispetto alla 02 del Regolamento n. 58 UN/ECE.

- Requisiti del RUPD (parte I del Regolamento): sono variati alcuni dei requisiti tecnici relativamente alle dimensioni del RUPD (le principali variazioni sono sintetizzate in allegato);
- Requisiti per l'installazione di un RUPD omologato (parte II del Regolamento): si rimanda all'allegato per una panoramica delle modifiche di installazione;
- Requisiti del RUP (parte III: omologazione di un veicolo relativamente al RUP ad esso applicato): essi sono analoghi a quelli del RUPD;
- Le condizioni di prova del RUPD sono analoghe a quelle della precedente serie 02 di modifiche ma sono state ulteriormente dettagliate (vedasi allegato);
- Procedure di prova (allegato 5 del Regolamento): la differenza sostanziale nella procedura di prova per il collaudo del dispositivo consiste nell'entità della forza orizzontale a cui esso è sottoposto elevata a 180 kN dal precedente valore di 100 kN. Si rimanda all'allegato della presente per ulteriori dettagli.

Date di applicazione

Tenuto conto di quanto riportato nella parte IV punto 31 "*Disposizioni transitorie*" del Regolamento n. 58 UN/ECE serie di modifiche 03, che dà facoltà, alle parti contraenti che applicano il Regolamento, di determinare alcuni aspetti applicativi, nonché delle disposizioni valide in ambito comunitario per i veicoli previste dal Regolamento (CE) 661/2009 ed in particolare le "*note alla tabella*" dell'allegato IV, si ritiene di dover precisare le date di applicazione secondo lo schema seguente:

- A) - le nuove "*entità tecniche indipendenti*" RUPD da omologare, a decorrere dal 1 settembre 2019 devono soddisfare i requisiti del Regolamento con la serie di modifiche 03;
- si possono rilasciare estensioni di omologazione, per RUPD omologati antecedentemente al 1 settembre 2019, secondo la serie di modifiche 02;

- B) - per una nuova installazione di RUPD su di un “*tipo di veicolo*” (“*omologazione di sistema*”), dal 1 settembre 2019 ricorre la serie di modifiche 03 nonché l’obbligo di utilizzare un RUPD omologato ai sensi della serie di modifiche 03;
 - la richiesta di “*estensione di omologazione di sistema*”, per un’omologazione che è stata rilasciata precedentemente al 1 settembre 2019, potrà essere accolta ai sensi della serie di modifiche 02;
- C) - un nuovo tipo di veicolo, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP) di cui alla parte III del Regolamento, deve rispondere dal 1 settembre 2019 alle prescrizioni tecniche di omologazione nonché di installazione della serie 03;
 - la richiesta di estensione di omologazione di sistema di un veicolo (RUP), rilasciata precedentemente al 1/09/2019 potrà essere accolta ai sensi della serie di modifiche 02.

Per quanto riguarda l’omologazione UE di un veicolo di prima fase (direttiva 2007/46/CE) ricorrono i seguenti casi:

- per un nuovo tipo di veicolo, a decorrere dal 1 settembre 2019 ricorre la serie 03;
- è ammessa l’estensione di omologazione di un veicolo (con omologazione rilasciata precedentemente al 1 settembre 2019) per aspetti non riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore fino al 31/08/2021;
- nel caso di estensione di omologazione UE di un veicolo per aspetti riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore, dal 1 settembre 2019 ricorre la serie 03.

Relativamente all’omologazione UE di un veicolo di fase successiva (direttiva 2007/46/CE) ricorrono i seguenti casi:

- per un nuovo veicolo di seconda fase, per il quale non risulta l’avvenuta omologazione nella prima fase della protezione posteriore, a decorrere dal 1 settembre 2019 ricorre la serie 03;
- per un nuovo veicolo di seconda fase (per esempio completamento di carrozzeria) su di un veicolo base omologato secondo la serie 02, l’omologazione è accordabile fino al 31/08/2021 senza modifiche riguardanti i dispositivi di protezione posteriore;
- è ammessa l’estensione di omologazione di un veicolo, per aspetti non riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore fino al 31/08/2021;
- nel caso di estensione di omologazione UE di un veicolo per aspetti riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore, dal 1 settembre 2019 ricorre la serie 03;

Si precisa, inoltre, che ai fini immatricolativi la data ultima per la serie 02 è quella del 31/08/2021 (fatto salvo ovviamente il fine serie) e che per le estensioni di omologazione secondo la serie 02 riguardo le entità tecniche, sistemi e veicoli, come specificato sopra alle lettere A, B e C, già omologati precedentemente al 1 settembre 2019, possono essere accordate anche dopo il 1/09/2021 ma trattasi di provvedimenti utilizzabili in ambito extra UE. Chiaramente le “entità tecniche”, quali unità di ricambio, possono essere utilizzate indefinitamente per i veicoli omologati/approvati secondo le serie antecedenti alla 03.

Si rammenta che per le omologazioni limitate per piccole serie (valide nel territorio nazionale) ricorrono le medesime date di applicazione di quelle previste in ambito comunitario.

Infine, per quanto riguarda gli unici esemplari, ogni modifica/trasformazione su di un veicolo per aspetti tecnici direttamente collegati al dispositivo di protezione antincastro posteriore - per esempio il caso di un trattore per semirimorchio per il quale sia richiesta la nuova classificazione in autotelaio per autocarro - ricorre l'obbligo della rispondenza alle serie di emendamenti 03, anche se il veicolo sia stato immatricolato antecedente al 1 settembre 2019.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che anche per le macchine operatrici (sia semoventi che trainate), di cui all'art. 58 del Codice della Strada, è necessario applicare i medesimi principi sopra esposti qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 299 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. Ing. Fausto Fedele



Allegato (alla circolare sui dispositivi di protezione antincastro posteriore – Regolamento n. 58 UN/ECE serie di modifiche 03)

- Requisiti del RUPD (parte I del Regolamento): essi variano in funzione di due gruppi di categorie di veicoli, veicoli delle categorie N₂ con una massa massima superiore a 8 t, N₃, O₃ e O₄ (nel seguito gruppo A) e veicoli delle categorie M, N₁ e N₂ con una massa inferiore a 8 t, O₁ e O₂ (nel seguito gruppo B).
- Per quanto riguarda l'altezza di sezione della traversa, essa non deve essere inferiore a:
 - a) **120 mm**, salvo le eccezioni indicate per i veicoli del gruppo A (*serie 02: 100mm*);
 - b) **100 mm** per i veicoli del gruppo B.

Nei veicoli muniti di una piattaforma elevatrice posteriore, i singoli elementi della protezione antincastro, compresi quelli posti all'esterno rispetto al meccanismo di sollevamento, se presenti, devono avere sempre una superficie effettiva di almeno **420 cm²** (*serie 02: 350 cm²*), ma se la sezione della traversa è inferiore a 120 mm, tale superficie deve essere pari ad almeno 350 cm².

- Requisiti per l'installazione di un RUPD omologato (parte II del Regolamento): nella serie 03 anche il requisito dell'altezza libera dal suolo varia a seconda della categoria del veicolo e della sua massa,
Per i veicoli del gruppo A l'altezza libera dal suolo rispetto alla parte inferiore del dispositivo di protezione, anche quando il veicolo è a vuoto, non deve superare i seguenti valori:
 - a) 450 mm per veicoli a motore e rimorchi dotati di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il ripristino automatico dell'assetto in funzione del carico. In ogni caso è considerato conforme ai requisiti un angolo di uscita fino a 8°, secondo la norma ISO 612:1978, con un'altezza libera dal suolo massima di 550 mm;
 - b) 500 mm o, se inferiore, un angolo di uscita di 8° conforme alla norma ISO 612:1978 per i veicoli diversi da quelli di cui alla lettera a). In ogni caso è considerato conforme ai requisiti un angolo di uscita fino a 8°, secondo la norma ISO 612:1978, con un'altezza libera dal suolo massima di 550 mm.

Per i veicoli del gruppo B l'altezza libera dal suolo non deve superare i 550 mm (serie 03 e serie 02).

Il requisito della distanza orizzontale massima tra la parte posteriore della traversa del dispositivo e il punto più arretrato all'estremità posteriore del veicolo assume i seguenti valori:

- a) per i veicoli del gruppo A essa è pari a **300 mm**, salvo le eccezioni indicate nel Regolamento, misurata prima dell'applicazione delle forze di prova (per le eccezioni si rimanda al regolamento);
 - b) per i veicoli del gruppo B essa è pari a **400 mm** diminuita della deformazione plastica ed elastica (totale) che si ha in uno qualunque dei punti di applicazione delle forze durante la prova di omologazione.
- Requisiti del RUP (parte III: omologazione di un veicolo relativamente al RUP ad esso applicata): i requisiti relativamente ad altezza libera dal suolo, distanza orizzontale massima, sono analoghi a quelli indicati relativamente all'installazione del RUPD (parte II). I veicoli del gruppo B si considerano comunque conformi alle prescrizioni del regolamento qualora la parte posteriore del veicolo a vuoto presenti un'altezza libera dal suolo non superiore a 550 mm ad una distanza di non oltre 450 mm dalla parte posteriore del veicolo.

- Le condizioni di prova del RUPD sono analoghe a quelle in elenco nella precedente serie di modifiche ma sono state ulteriormente dettagliate. La prova si può effettuare:
 - a) Sul veicolo per cui è stato progettato il RUPD;
 - b) Su una parte di telaio del tipo di veicolo per cui è stato progettato il RUPD, in tal caso la parte di telaio si fissa ad un banco di prova secondo lo schema descritto graficamente nel Regolamento;
 - c) Mediante simulazione con modelli matematici, opportunamente validati.
- Procedure di prova: se la prova avviene per i casi descritti ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'Allegato 5, si devono applicare separatamente e consecutivamente le forze specificate ai punti 3.1.1. e 3.1.2. secondo le modalità ivi descritte:
 1. Una forza orizzontale di **180 kN** o pari all'85 % della forza generata dalla massa massima del veicolo, se inferiore, (*serie 02: forza orizzontale di 100 kN o pari al 50 % della forza generata dalla massa massima del veicolo, se inferiore*). In deroga alle disposizioni di cui sopra, per le cabine non individuali dei veicoli della categoria N2 con una massa massima non superiore a 8 t, le forze orizzontali possono essere ridotte a 100 kN o al 50 % ;
 2. Una forza orizzontale di **100 kN** o pari al 50 % della forza generata dalla massa massima del veicolo, se inferiore, deve essere applicata consecutivamente a due punti situati a 300 ± 25 mm dai piani longitudinali tangenti ai bordi esterni delle ruote dell'asse posteriore o del RUPD, se questo supera la larghezza dell'asse posteriore, e a un terzo punto situato sulla linea che congiunge questi due punti, nel piano verticale mediano del veicolo. (*serie 02: una forza orizzontale di 50 kN o pari al 25 per cento della forza generata dalla massa massima del veicolo, se inferiore a 50 kN, va applicata consecutivamente a 2 punti situati a $300 + 25$ mm dai piani longitudinali tangenti ai bordi esterni delle ruote dell'asse posteriore e a un terzo punto situato sulla linea che congiunge questi due punti, nel piano verticale mediano del veicolo*). In deroga alle disposizioni di cui sopra, per le cabine non individuali dei veicoli della categoria N2 con una massa massima non superiore a 8 t le forze orizzontali possono essere ridotte a 50 kN o al 25 %.



scuolaguida.it